



## **Frodi IVA**

Sono stati individuati i beni per i quali scatta la responsabilità nel pagamento dell'Iva da parte dell'acquirente.

**Si tratta di: autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, prodotti di telefonia e loro accessori, personal computer e relativi componenti e accessori, animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche.**

Lo stabilisce un Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 dicembre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 31 dicembre.

La norma dispone che l'acquirente, soggetto passivo Iva, può essere considerato obbligato in solido in caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente, in relazione alle cessioni effettuate a un prezzo inferiore al valore normale per i beni individuati dal decreto sopra riportato.

L'articolo 60-bis, comma 3 del DPR 633/72 prevede che il cessionario può sottrarsi alla responsabilità solidale quando dimostra documentalmente che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o comunque che il prezzo inferiore non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta.

La responsabilità da parte del cessionario si potrà avere solo per l'imposta relativa alle singole operazioni fatturate da parte del cedente a un prezzo inferiore al valore normale.

Il coinvolgimento da parte dell'acquirente riguarda solo l'imposta e non le sanzioni (Circ. 10/e 16/03/2005).

Prima di richiedere l'imposta anche al l'acquirente l'Ufficio dovrà perlomeno coinvolgere quest'ultimo in un contraddittorio.

Lo studio rimane a disposizione.

Cordiali saluti.

p. InterProfessionale  
Ermanno Basilico